



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modificazione al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. – Proponente: Pettinatura Lane di Romagnano Sesia Spa.

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di febbraio ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ALBERTI Alfredo	x	
ARIENTA Gabriele	x	
MASSAROTTI Diego	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
MANCINI Pierluigi	x	
SAGLIASCHI Giovanni Paolo	x	
MANUELLI Gianni	x	
ASIETTI Franco	x	
PORZIO Pier Angelo	x	
COMAZZI Stefano	x	
	13	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Modificazione al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. –
Proponente: Pettinatura Lane di Romagnano Sesia Spa.

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 17.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Oronzo Saponaro

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 17.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in zona contermina al confine con il Comune di Romagnano Sesia è presente, da molto tempo, un insediamento produttivo che ha altresì una ricaduta occupazionale per i residenti del Comune di Prato Sesia;

Visto che la Società proprietaria di detto stabilimento, Pettinature Lane di Romagnano Sesia s.p.a., confermando la necessità di attuare un programma di ampliamento dell'esistente insediamento industriale e ritenendo prioritario il potenziamento dell'impianto di depurazione dei reflui generati dai cicli di lavaggio delle lane sudice, in particolare, al fine di abbattere le emissioni odorose che, in particolari periodi e in determinate condizioni meteo-climatiche, si diffondono nell'ambito circostante creando disagio alla popolazione, ha presentato in data 05/02/2014 prot. 547 una richiesta, all'Amministrazione Comunale, relativa alla possibile modifica al Piano Regolatore Generale Comunale al fine di rendere compatibile dal punto di vista urbanistico la realizzazione della infrastruttura di cui sopra per complessivi mq. 1.570, sul terreno censito al foglio 13 mappali 39, di cui la stessa è proprietaria, nel Comune di Prato Sesia, in adiacenza ai propri impianti, terreno che risulta attualmente avere destinazione agricola;

Visto che risulta nota l'annosa e delicata problematica relativa alle emissioni odorose provenienti dagli impianti dello stabilimento di cui trattasi e che al riguardo sono giunte presso il Comune, in data 13/10/2011 e 19/10/2013 segnalazioni ed esposti da parte di cittadini residenti.

Dato atto che, nonostante la nota dell'ARPA di Novara prot. n.119948 del 06/12/2011, nella quale si evidenzia che a seguito dei sopralluoghi effettuati, non sono emerse situazioni di insalubrità ambientale, occorre comunque intraprendere misure atte ad eliminare, ovvero ad abbattere, gli odori provenienti dagli impianti di depurazione già esistenti presso lo stabilimento di cui sopra, misure che rivestono quindi carattere di rilievo relativamente al benessere degli abitanti della zona e che consentano comunque un regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Preso atto che con la citata lettera la Società stessa ha ribadito che tale richiesta è dettata da aspetti tecnici nonché riguardanti la sostenibilità sociale mediante il mantenimento ed il consolidamento del livello occupazionale, rivestendo quindi finalità di natura pubblica in senso lato, impegnandosi al riguardo a fornire le necessarie indicazioni ed il necessario supporto tecnico attraverso professionisti di fiducia direttamente incaricati e a corrispondere un contributo commisurato agli oneri economici derivanti dalla redazione ed approvazione della variazione stessa.

Visto che per le complessive finalità di interesse pubblico aventi particolari risvolti sociali ed ambientali, si ritiene di procedere ad una modificazione al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17, comma 12° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.

Visti gli atti relativi alla modificazione al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17, comma 12° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii, pervenuti in data 10/02/2014 prot. 637 da parte dello Studio Associato di Architettura Gioria – Giulini con sede a Romagnano Sesia in Corso Torino n.8, a firma dell'Arch. Gian Piero GIORIA e Arch. Silvie GIULINI, già assegnatari dell'incarico per la redazione della variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17, comma 4° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii. e redazione della Valutazione Ambientale Strategica di corredo alla variante urbanistica e che gli stessi risultano meritevoli di accoglimento.

Visto che il comma 12 dell'art. 17 della Legge Regionale 05/12/1977 n.56 e ss.mm.ii. stabilisce la possibilità di introdurre interventi correttivi allo strumento urbanistico comunale, se di rilievo ed incidenza limitata, non eccedenti il livello locale e non portatori di sostanziali modifiche nei seguenti casi:

- correzioni di errori materiali, nonché eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento;
- adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi sociali ed attrezzature di interesse generale;
- adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- modificazione del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale;
- determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi;
- modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che non configurino intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino immobili per i quali sia esclusa tale possibilità o siano individuati fra i beni culturali ambientali, comportino variazioni nel rapporto tra capacità insediativi ed aree destinate ai pubblici servizi;
- destinazione ad opere pubbliche di aree che lo strumento urbanistico generato vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici;
- aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati.

Dato atto che la variazione di cui trattasi è da qualificarsi come adeguamento di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi sociali ed attrezzature di interesse generale in quanto:

- è possibile ravvisare nell'intervento finalità e caratteri che attengono alla sfera pubblica ed all'interesse collettivo, per le ragioni sopra evidenziate;
- l'impianto di depurazione è da annoverarsi tra le infrastrutture a carattere puntuale;
- la modifica incide marginalmente sull'impianto strutturale del P.R.G.C. ed è giustificata da specifiche esigenze funzionali;
- la superficie territoriale interessata è di mq. 1.570 e pertanto di limitata entità;
- il termine adeguamento indicato nell'art. 17, comma 12 lettera b, della L.R.56/77 indica non solo la modifica alla localizzazione delle aree esistenti destinate alle infrastrutture, ma anche di renderle idonee, sotto l'aspetto urbanistico all'insediamento di nuove infrastrutture;
- non si modifica in alcun modo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunale;
- l'uso previsto, in quanto finalizzato al potenziamento di una infrastruttura puntuale, non genera aumento di aree a servizi a livello comunale o di interesse generale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- la modificazione di cui trattasi non comporta aumento delle superfici territoriali destinate dal vigente P.R.G.C. agli usi produttivi.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2014 con la quale si è espresso atto di indirizzo relativo alla proposta di modificazione al P.R.G.C. di cui all'oggetto;

Vista la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 la quale formula specifiche indicazioni circa l'applicazione degli indirizzi operativi per la integrazione della Valutazione Ambientale Strategica

(V.A.S.) nel sistema della pianificazione regionale ai fini dell'approvazione di piani e programmi, dalla quale si evince che non vi sono riferimenti alle modificazioni di cui all'art. 17 ex comma 8°, ora comma 12, della L.R. 56/77.

Dato quindi atto che la presente modificazione:

- non comporta interventi soggetti a V.I.A.
- non prevede aree di nuovo impianto
- non varia le tutele ambientali previste dal P.R.G.C. vigente
- non riguarda aree soggette a tutele ambientali previste da piani sovra comunali (P.T.R.), P.T.C.P.)
- non interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
- non riguarda ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale (aree protette, S.I.C., S.I.R., Z.P.S.)
- non riguarda aree interferenti con attività produttive con presenza di sostanze pericolose
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto
- non riguarda aree vulnerabili a prodotti agricoli e fitosanitari

Visto che in virtù di quanto sopra, trattandosi di adeguamento di limitata entità della localizzazione di aree destinate alle infrastrutture ed attrezzature di interesse generale rientranti nei limiti di cui all'art.17, comma 12° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii., è possibile prescindere dall'attivazione delle procedure finalizzate alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

-il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Sentito:

- il Sindaco che relaziona in merito;

- il consigliere Manuelli Gianni il quale chiede notizie circa la variante in corso di adeguamento al PAI;

- l'Arch. Oronzo Saponaro (Responsabile del Servizio Tecnico, presente in aula) che relaziona, su invito del Sindaco, dal punto di vista tecnico;

- il Consigliere Manuelli Gianni che si dichiara d'accordo sulla realizzazione del depuratore, ma esprime perplessità per i tempi lunghi degli iter amministrativi, in particolare per le problematiche relative all'adeguamento del PAI;

Con voti favorevoli 13 su 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la modificazione al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17, comma 12° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii, contenente l'aggiornamento della cartografia del P.R.G.C.,

redatta dallo Studio Associato di Architettura Gioria – Giulini con sede a Romagnano Sesia in Corso Torino n.8, a firma dell'Arch. Gian Piero GIORIA e Arch. Silvie GIULINI.

- 2) Di dare atto che la variazione di cui trattasi è da qualificarsi come adeguamento di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi sociali ed attrezzature di interesse generale in quanto:
 - è possibile ravvisare nell'intervento finalità e caratteri che attengono alla sfera pubblica ed all'interesse collettivo, per le ragioni sopra evidenziate;
 - l'impianto di depurazione è da annoverarsi tra le infrastrutture a carattere puntuale;
 - la modifica incide marginalmente sull'impianto strutturale del P.R.G.C.ed è giustificata da specifiche esigenze funzionali;
 - la superficie territoriale interessata è di mq. 1.570 e pertanto di limitata entità;
 - il termine adeguamento indicato nell'art. 17, comma 12 lettera b, della L.R.56/77 indica non solo la modifica alla localizzazione delle aree esistenti destinate alle infrastrutture, ma anche di renderle idonee, sotto l'aspetto urbanistico all'insediamento di nuove infrastrutture;
 - non si modifica in alcun modo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunale;
 - l'uso previsto, in quanto finalizzato al potenziamento di una infrastruttura puntuale, non genera aumento di aree a servizi a livello comunale o di interesse generale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
 - la modificazione di cui trattasi non comporta aumento delle superfici territoriali destinate dal vigente P.R.G.C. agli usi produttivi.
- 3) Di dare atto che, trattandosi di adeguamento di limitata entità della localizzazione di aree destinate alle infrastrutture ed attrezzature di interesse generale rientranti nei limiti di cui all'art.17, comma 12° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii., e che nella D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 la quale formula specifiche indicazioni circa l'applicazione degli indirizzi operativi per la integrazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel sistema della pianificazione regionale ai fini dell'approvazione di piani e programmi non vi sono riferimenti alle modificazioni di cui all'art. 17 ex comma 8°, ora comma 12, della L.R. 56/77, per cui è possibile prescindere dall'attivazione delle procedure finalizzate alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Regione Piemonte e alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del P.R.G.C.

Con successiva votazione con voti favorevoli n. 13 su 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 22.02.2014 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, li 22.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale 22.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
